

	Schema di Contratto	
	Oggetto “Revisione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori coordinamento in fase	
	progettuale ed esecutiva” – Lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto	
	nella circonvallazione di Palermo comprese tutte le prestazioni professionali acces-	
	sorie ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,- Patto per il sud della Città di Palermo – CIG	
	7737056497; CUP D91B04000370001	
	L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso _____	
	Tra	
	- L’ Amministrazione Comune di Palermo , con sede in Palermo – Area tecnica della rigenerazione	
	urbana, delle OO.PP. e dell’attuazione delle politiche di coesione (provincia di Palermo), via Auso-	
	nia, 69 (codice fiscale e partita IVA 80016350821), nella persona del dott. _____, in qualità di	
	dirigente pro-tempore dell’Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete, soggetto competente alla stipula del	
	contratti ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito denominata	
	semplicemente «Amministrazione committente», e	
	- il signor _____ , iscritto all’Ordine de _____	
	della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in	
	_____ (provincia di _____), via/piazza _____,	
	_____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denomi-	
	nato semplicemente « Professionista», il quale agisce per conto	
	(Scegliere la fattispecie pertinente)	
	○ Proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale	
	_____, partita IVA _____);	
	(oppure)	
	○ dell’associazione professionale di cui alla lettera b) dell’art. 46 del Decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da	
	1	

	sé stesso e dai signori:	

	i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;	
	(oppure)	
	o della società di Ingegneria di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 46 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, denominata“ _____”, con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; (7)	
	(oppure)	
	o del consorzio stabile di società di cui agli articoli 46, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, denominato “ _____”, con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____ (8) quale Professionista;	
	(oppure)	
	o mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____.	
	Premesso	
	1. che con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 9 ottobre 2018 e successiva determina dirigenziale di modifica n. _____ del _____ dell'Ufficio INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE del Comune di Palermo è stato disposto, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di seguito definito “Codice”, il ricorso alla procedura aperta ex art. 60, del “Codice”, Affidamento del Servizio di revisione	
	2	

	della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori coordinamento in fase progettuale ed esecutiva” –	
	Lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto nella circonvallazione di Palermo comprese	
	tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., - <i>Patto per il sud</i>	
	<i>della Città di Palermo</i> –” dell’importo a base d’asta di €. 1.156.828,39 al netto di oneri previdenziali	
	e assistenziali e IVA.	
	2. che all’interno del provvedimento è stato definito il valore presunto dell’appalto, impegnando esclusivamente le somme necessarie a remunerare il Servizio di revisione della Progettazione Esecutiva	
	e il coordinamento in fase progettuale.	
	3. che pertanto le somme relative al Servizio di Direzione Lavori e coordinamento in fase esecutiva,	
	che dovranno trovare capienza nel quadro economico dell’opera al pari di quelle di cui al precedente punto, saranno reperite in sede di finanziamento dell’opera.	
	4. che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ del Servizio _____ sono	
	stati approvati il/i verbale/i di gara del _____ e dichiarata l’aggiudicazione a favore del professionista con sede in _____ Via _____ n. ____ che ha offerto il ribasso del	
% sull’importo a base d’asta, come da offerta allegata al presente atto;	
	5. che con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ del Servizio è stata	
	dichiarata la presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta con la superiore D.D. n. ____	
	del_____;	
	PREMESSO QUANTO SOPRA	
	le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016, convengono e stipulano quanto segue quanto segue:	
	ART. 01. (Oggetto dell’appalto)	
	1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi di “ <i>Revisione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori coordinamento in fase progettuale ed esecutiva</i> ” – Lavori di	
	3	

	costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto nella circonvallazione di Palermo comprese tutte le	
	prestazioni professionali accessorie ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,- <i>Patto per il sud della Città</i>	
	<i>di Palermo</i> – come individuati all'ART. 03 del presente contratto, ai sensi del decreto legislativo 18	
	aprile 2016, n. 50, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi	
	all'intervento di <i>Patto per il sud della Città di Palermo – Lavori di costruzione dei ponti laterali sul</i>	
	<i>fiume Oreto nella circonvallazione di Palermo.</i>	
	2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è me-	
	glio individuato nella documentazione di cui all'ART. 05, comma 2.	
	3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere	
	conformi ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo	
	23, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.	
	ART. 02. (Obblighi legali)	
	1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Co-	
	dice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti	
	dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deonto-	
	logia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.	
	2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per	
	l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici	
	e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i mi-	
	gliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni imparti-	
	te dall'amministrazione medesima, per il tramite del Responsabile del Procedimento, con l'obbligo	
	specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempi-	
	menti e le procedure che competono a questo ultimi.	
	3. È oggetto dell'appalto anche la redazione dell'eventuale piano di indagini geognostiche integrative	
	necessarie per adeguare il progetto alla normativa vigente in materia nonché la relativa esecuzio-	
	4	

	ne, nel limite dell'importo di € 20.000,00 oltre IVA. Detto importo è escluso dall'importo a base	
	d'asta e, nel limite di quanto fissato, si procederà al rimborso delle spese sostenute. Le indagini	
	saranno eseguite dal professionista in nome e per conto dell'Amministrazione.	
	4. Il Professionista deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli	
	uffici e servizi di cui al comma 2. Il Professionista incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile	
	della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.	
	ART. 03. (Descrizione delle prestazioni)	
	1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:	
	Fase 1 – Fase di progettazione	
	a) RP Revisione della Progettazione;	
	b) RL Integrazione, ove necessario, delle indagini e delle verifiche:	
	c) VIA Revisione, ove necessario, degli elaborati necessari ad ottenere da parte degli	
	Enti preposti i pareri necessari all'approvazione del progetto	
	d) CS.1 Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008	
	Fase 2 – Fase di esecuzione	
	PN.2 Prestazioni normali (fase di esecuzione)	
	e) DL Direzione Lavori e contabilità	
	f) CS.2 Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. 81/2008	
	2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alle prestazioni di cui alla FASE 2 (di cui al prece-	
	dente comma 1 lettere e) ed f)), senza che ciò possa dare far nascere in capo al Professionista di-	
	ritti per compensi di sorta, per le attività, non espletate, nell'ipotesi in cui non dovesse procedere	
	all'affidamento dei relativi lavori.	
	3. Si chiarisce, che il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto è da intendersi con-	
	venuto a corpo in misura fissa ed invariabile, per la prestazione di cui infra, ancorché il costo	
	dell'opera si discosti, in più o in meno, dall'importo indicato.	
	5	

	4. Il Professionista incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata	
	dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del	
	progetto esecutivo proposto a base di gara (la prescrizione impone il rispetto di quanto previsto nel	
	progetto posto a base dell'affidamento, per le parti che non siano state oggetto di proposta miglio-	
	rativa in sede di offerta). Egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche impo-	
	ste dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità	
	e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente ab-	
	bia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle	
	richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:	
	a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrisponda-	
	no alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;	
	b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute in-	
	compatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una solu-	
	zione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile	
	aderenti alle predette prescrizioni;	
	c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incon-	
	gruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di	
	adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;	
	d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedi-	
	mento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizio-	
	ni;	
	e) ai sensi dell'articolo 23, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Professionista dichiara	
	di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, approvato con deliberazione	
	di Giunta Comunale numero 186 in data 28 maggio 2004, e di accettarla senza riserve.	
	4. Le prestazioni della revisione della progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere com-	
	6	

	plete, idonee e adeguate in modo da:	
	a) Conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativi-	
	vamente ad ogni elemento progettuale affidato, e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi	
	dell'articolo 26 del comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente al livello progettua-	
	le da porre a base di gara;	
	b) Consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti;	
	anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e	
	particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di	
	variazioni imposte dall'Amministrazione committente.	
	c) Il servizio di revisione della progettazione, il coordinamento in fase di progettazione, l'eventuale	
	servizio di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione devono essere svolto dai soggetti	
	previsti in fase di gara.	
	5. Il Professionista accetta sin d'ora che l'Amministrazione committente possa introdurre qualunque	
	variante alla progettazione senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della op-	
	portunità.	
	6. L'offerta del Professionista incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudi-	
	cazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì ob-	
	bligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista	
	nell'offerta tecnica del Professionista, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.	
	7. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1 e, in particolare, in	
	quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:	
	a) attività di supporto al responsabile del procedimento fatte salve la collaborazione e la cooperazio-	
	ne con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo ART. 02, comma 2, primo periodo, del	
	presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;	
	b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016;	
	7	

	c) collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;	
	d) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.	
	ART. 04. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)	
	1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Professionista è ob-	
	bligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di	
	progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto	
	legislativo n. 81 del 2008.	
	2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti al coordinamento per la sicurezza e la salute nel can-	
	tiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:	
	a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, nonché la redazione del piano di	
	sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e	
	del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli alle-	
	gati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;	
	b) l'eventuale coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decre-	
	to legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della	
	documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza	
	dei soggetti che intervengono in cantiere. Per quest'ultima prestazione, l'Amministrazione si riser-	
	va di non disporre l'esecuzione senza che ciò possa dare far nascere in capo al Professionista di-	
	ritti per compensi di sorta, per le attività, non espletate.	
	3. (se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto) Per l'incarico di cui al presente	
	articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma	
	2, lettera a), nonché in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal Professioni-	
	sta sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98,	
	comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.	
	3. (in alternativa, qualora il coordinatore per la sicurezza sia un soggetto diverso) Per l'incarico di cui	
	8	

	al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto	
	riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra	
	l'Amministrazione committente e il Professionista designato, la figura giuridica del coordinatore per	
	la sicurezza è:	
	a) In fase di progettazione è assunta dal Sig. _____ che fa parte della	
	struttura del Professionista in quanto _____.	
	b) in fase di esecuzione, è assunta dal sig. _____, che fa parte della strut-	
	tura dell' Professionista in quanto _____, che assume la qualifica di as-	
	sistente con funzioni di direttore operativo e che sottoscrive per accettazione, limitatamente al	
	presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei re-	
	quisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.	
	4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di	
	pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al	
	comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva/esecutiva, quanto al	
	comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.	
	ART. 05. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)	
	1. Il Professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra	
	forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti ta-	
	riffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni	
	di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per	
	interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente	
	colposi dell'Amministrazione committente.	
	2. L'Amministrazione committente ha messo a disposizione del Professionista incaricato, fin dalla fase	
	di selezione, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo	
	opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:	
	9	

	a) planimetrie del sito interessato dall'intervento;	
	b) Gli elaborati del progetto già redatto;	
	c) L'estratto dello strumento urbanistico vigente;	
	3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Professionista incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'ART. 09.	
	4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:	
	a) produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.); lo stesso Professionista si impegna a fornire gli elaborati progettuali in formato elettronico, in formato non editabile. I files in formato elettronico non editabili dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i tecnici che li hanno elaborati.	
	b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;	
	c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF, .DWG, .DOC, .XLS, DOCX, XLSX senza protezione da lettura e da scrittura;	
	d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi "as built" in almeno due copie cartacee non-	
	10	

	ché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);	
	e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni	
	dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo	
	di cui all'ART. 04 comma 2 lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le mo-	
	dalità di cui alla precedente lettera c).	
	5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dai Tecnici Incaricati, l'Amministrazione	
	committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dal Professionista ed è autorizzata alla	
	utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, anche ma	
	non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della proget-	
	tazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto pro-	
	gettato.	
	6. Rimangono esclusi solo i casi di eventuali ripetizioni o riutilizzi degli elaborati progettuali, per scopi	
	diversi da quelli per i quali sono stati redatti, quale la realizzazione di interventi analoghi, sia con-	
	temporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.	
	7. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbli-	
	go di comunicazione al Professionista o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei	
	nominativi del Professionista incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola ec-	
	cezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016	
	che potranno recare l'indicazione del Professionista incaricato con la precisazione "progetto origina-	
	rio" o altra precisazione analoga.	
	8. Il Professionista potrà utilizzare gli elaborati redatti per pubblicazioni (sia in forma cartacea che "on	
	line"), interventi a convegni e/o lezioni solo dopo formale autorizzazione da parte	
	dell'Amministrazione.	
	9. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Professionista, con-	
	vengono:	
	11	

	a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Professionista incaricato rinuncia	
	a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente	
	compensato in forza del presente contratto;	
	b) che sono disapplicati gli articoli 7 e 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi colle-	
	giali e di anticipazioni, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni pre-	
	viste alle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il	
	presente contratto;	
	c) che sono disapplicati gli articoli 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di inca-	
	richi parziali, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle	
	leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente	
	contratto;	
	d) che sono disapplicati l'articolo 23.a) e la tabella E della legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché le ana-	
	loghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, in quanto le	
	prestazioni relative alle misure, contabilità e liquidazione sono ricomprese nella Direzione dei lavori.	
	ART. 06. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)	
	1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della con-	
	formità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.	
	2. nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'ope-	
	ra, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata	
	dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto,	
	anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordi-	
	ne, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità	
	emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudi-	
	zio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a	
	carico del Professionista.	
	12	

	3. Il Professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle	
	variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al	
	comma 2.	
	4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di	
	forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempesti-	
	vamente per iscritto all'Amministrazione committente.	
	5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Professionista con l'Amministrazione	
	committente avvengono per il tramite del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di quest'ultima.	
	ART. 07. (Durata dell'incarico e termini)	
	1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto d'incarico, ovvero in caso di di-	
	sposizioni suppletive e/o alternative decorrono dalla data di comunicazione scritta dell'incarico spe-	
	cifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne pre-	
	veda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell' Amministra-	
	zione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui al CAPO IV - Principi di gestione e	
	controllo di gestione Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese del	
	D.Lgs. 267/2000. Per cui ove alla data della sottoscrizione del presente contratto non fosse stato	
	ratificato l'impegno di spesa, l'incarico decorrerà dalla data in cui il Responsabile del Procedimento	
	comunicherà l'avvenuto formale impegno.	
	2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di revisione della progettazione (ART. 03,	
	comma 1, Fase 1 di progettazione) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto	
	scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:	
	a) Fase 1 – Relativa alle eventuali indagini suppletive (max 30 gg) giorni ____giorni (in lettere)	
	b) Fase 1 – Presentazione del progetto esecutivo integrato dagli elaborati necessari relativi alla	
	progettazione definitiva per ottenere i visti e i pareri sul progetto. Come desunto dall'offerta pre-	
	sentata in fase di gara giorni _____ (lettere)	
	13	

	3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:	
	a) il termine previsto per la progettazione comprende anche i termini per le prestazioni accessorie e	
	per le prestazioni speciali connesse al progetto;	
	b) il termine previsto per la progettazione comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza	
	in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo in-	
	formativo di cui all' ART. 04, comma 2, lettera a).	
	4. I termini per l'espletamento, eventuale, delle prestazioni in fase di esecuzione (ART. 03, comma 1,	
	Fase 2 di esecuzione) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto moti-	
	vato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni di legge, in	
	relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale	
	normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie	
	la cui esecuzione è connessa con l'esecuzione o l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti ter-	
	mini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclu-	
	sione è di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per	
	l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle	
	prestazioni deve essere improntato a tempestività.	
	5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazio-	
	ne precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di	
	regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione	
	non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Professionista incaricato che dovrà provve-	
	dere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della	
	prestazione precedente.	
	6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di as-	
	senso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione	
	committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a	
	14	

	decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso ta-	
	cito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un	
	numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.	
	7. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora:	
	a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni,	
	di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili all' Professionista o di-	
	penda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Professionista;	
	b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da	
	parte dell'Professionista, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte	
	dello stesso Professionista, in sequenza tra di loro quando invece essere possano essere acquisiti	
	contemporaneamente in quanto:	
	i. autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;	
	ii. deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;	
	iii. acquisibili con unica procedura congiunta;	
	c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare	
	delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione	
	dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il pe-	
	riodo di sospensione, come determinato al comma 6, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e	
	proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conse-	
	guenza.	
	8. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle pre-	
	stazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri	
	per più di 180 (centottanta) giorni, il Professionista può chiedere di recedere dal contratto; qualora	
	la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o	
	la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese	
	15	

	a favore del Professionista incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle presta-	
	zioni utilmente svolte. La condizione non opera nel caso dell'eventuale direzione lavori	
	ART. 08. (Penali)	
	1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per	
	mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'ART. 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'ART. 07.	
	2. le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'ART. 07, commi 2 e 3, si appli-	
	cano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo	
	venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui all'	
	ART. 07, comma 2, la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale di	
	cui allo stesso comma 2.a) oppure 2.b), per il quale si è verificato il ritardo.	
	3. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata	
	all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:	
	a. in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni	
	giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;	
	b. in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni ac-	
	cessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecu-	
	zione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi	
	dell'ART. 07 comma 4.	
	4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto	
	dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ri-	
	tardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura dell'uno per mille del corrispettivo	
	contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la	
	penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa pre-	
	stazione.	
	5. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento)	
	16	

	dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione com-	
	mittente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Professionista.	
	6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori	
	danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecu-	
	zioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o	
	altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Professioni-	
	sta incaricato.	
	ART. 09. Riservatezza, coordinamento, astensione	
	1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi ge-	
	nerali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle pro-	
	cedure, anche ma non solo, ai sensi dell'art. 52 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016.	
	2. Il Professionista incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento	
	delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguar-	
	dia.	
	3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Professionista ogni	
	possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso	
	di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione	
	committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli or-	
	gani esecutivi e di governo della stessa.	
	4. Il Professionista deve astenersi in proprio e garantire l'astensione di tutti i soggetti che hanno parte	
	nella prestazione dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere	
	interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente	
	all'Amministrazione committente tale circostanza.	
	5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e	
	l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Professionista incaricato	
	17	

	deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo	
	coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisi-	
	che e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve se-	
	gnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente,	
	ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contrat-	
	to.	
	6. Con la sottoscrizione del Contratto il Professionista a nome di tutti i soggetti eventualmente coinvolti	
	acconsente che i dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti	
	che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla	
	Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed inte-	
	grazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del pre-	
	detto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.	
	ART. 10. (Risoluzione del contratto)	
	1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando	
	il Professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di	
	legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del pro-	
	cedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure	
	assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbli-	
	che competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.	
	2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Profes-	
	sionista, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Ammini-	
	strazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui ART. 03,	
	comma 4 , o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso ART. 03.	
	3. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Professionista in uno dei seguenti casi:	
	a. Accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo ART. 09 commi 1, 2, 3 o 4;	
	18	

b.	revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;	
c.	perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;	
d.	applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;	
e.	violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;	
f.	accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'ART. 15;	
g.	accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 26.co.7 del Codice;	
h.	superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali	
i.	reati accertati ai sensi che inibiscano la possibilità di contrattare con la P.A.	
4.	La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.	
5.	Il Professionista è tenuto a informare con tempestività l'Amministrazione nel caso in cui la previsione di costo delle opere dovesse subire un aumento. In questo caso l'amministrazione si riserva, previa verifica in contraddittorio con il progettista sulle cause che hanno generato lo scostamento e che deve risultare da atto scritto, di recedere dal contratto senza alcuna penale, compensando Il Professionista per le attività svolte sino al momento della comunicazione, fatto salvo quanto previsto dai periodi successivi. Dall'atto redatto in contraddittorio deve risultare la tempestività della comunicazione. La mancata tempestiva informazione comporta il pagamento delle attività svolte fino al momento in cui il Professionista sarebbe stato in grado di avere contezza dell'aumento dei costi.	
	ART. 11. (Determinazione dei corrispettivi)	
1.	I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede	
	19	

IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,	668.903,96
		12.191.269,48
7.	corrispettivi di cui al comma 2 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione.	
8.	Il Professionista con la sottoscrizione del presente atto riconosce che le previsioni economiche per la realizzazione dell'opera poste a base dell'affidamento sono tali, sulla base dei prezzi correnti, da permettere la sua realizzazione.	
9.	Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Professionista incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.	
	ART. 12. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)	
1.	I corrispettivi, così come stabiliti all'ART. 11 e diminuiti delle penali di cui all'ART. 08, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:	
a)	RP Revisione della Progettazione:	
	alla consegna degli elaborati come scaturente dal verbale di consegna redatto in contraddittorio con il rappresentante dell'Amministrazione che detiene il potere di spesa;	
	fino al 75% del relativo corrispettivo;	
	Dopo la formale approvazione amministrativa del progetto: saldo del 25%;	
b)	CS.1 Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	
	alla consegna degli elaborati come scaturente dal verbale di consegna redatto in contraddittorio con il rappresentante dell'Amministrazione che detiene il potere di spesa;	
	fino al 75% del relativo corrispettivo;	

	Dopo la formale approvazione amministrativa del progetto: saldo del 25%;	
	c) DL Direzione Lavori e contabilità: (nel caso in cui si proceda alla realizzazione dell'opera)	
	In corso d'opera proporzionalmente agli stati di avanzamento emessi:	
	fino al 75% del relativo corrispettivo;	
	al momento dell'emissione del collaudo provvisorio fino al 15% del relativo corrispettivo	
	all'approvazione del collaudo definitivo saldo del 10%.	
	d) CS.2 Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008 (nel caso in cui si proceda alla realizzazione dell'opera)	
	In corso d'opera proporzionalmente agli stati di avanzamento emessi:	
	fino al 75% del relativo corrispettivo;	
	al momento dell'emissione del collaudo provvisorio saldo del 25% del relativo corrispet-	
	tivo	
	2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i corrispettivi sono erogati entro il termine di 60 (sessanta)	
	giorni decorrenti da ciascuno dei termini di cui al comma 1.	
	3. Il termine di cui al comma 2, decorre dopo 60 (sessanta) giorni:	
	a. dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente	
	della documentazione progettuale utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi im-	
	putabili al medesimo Professionista incaricato, qualora per cause non dipendenti dallo stes-	
	so Professionista incaricato le approvazioni di cui al comma 1, numero 2), lettere a), b) e c),	
	non dovessero verificarsi entro il predetto termine;	
	b. dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del	
	contratto in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, com-	
	ma 8, per i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente	
	eseguite.	

	4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.	
	5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese conglobate forfetarie, proporzionalmente a termini dell'ART. 11 comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte strettamente connessa alle predette prestazioni normali, purché effettivamente ed utilmente eseguite. (qualora già comunicati all'Amministrazione committente)	
	6. In ottemperanza alle previsioni dell'ART. 18, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____.	
	7. (qualora non ancora comunicati all'Amministrazione committente) I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo ART. 18, comma 1.	
	8. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'ART. 14 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:	
	a. nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;	
	b. fattura fiscale anche in sospensione di imposta;	
	c. indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui	
	23	

	al comma 6, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al	
	comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo	
	n. 163 del 2006;	
	d. documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (docu-	
	mento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora	
	siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pa-	
	gamento precedente;	
	ART. 13. (Conferimenti verbali)	
	1. Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente	
	sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione	
	committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle	
	prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.	
	2. Il Professionista incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze,	
	emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico,	
	che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.	
	3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori	
	corrispettivi, a partecipare, tramite personale qualificato ed edotto, a riunioni collegiali o pubbliche,	
	indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica	
	autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione,	
	a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.	
	ART. 14. (Assicurazione)	
	1. Il Professionista incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni au-	
	torizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea,	
	contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico rife-	
	ramento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.	
	24	

2.	La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al Professionista di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.	
3.	La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a _____ euro,	
4.	La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
5.	La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.	
	ART. 15. (Subappalto; prestazioni di terzi)	
1.	Ai sensi dell'articolo 105. Co.1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	a. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 105 co.6 del Codice non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.	
	(in alternativa, qualora sia previsto il subappalto)	
	b. Ai sensi dell'articolo 105 co.6 del Codice le prestazioni che il Professionista incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 105 co.6 del Codice; in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al	
	25	

	subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice; in ogni caso l'Amministrazione	
	committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni	
	subappaltabili sono le seguenti:	
	a) _____;	
	b) _____;	
	c) _____;	
	d) _____.	
	8. Nel solo caso il cui il geologo incaricato in sede di aggiudicazione sia un libero professionista ester-	
	no alla struttura organizzativa dell'Professionista, in deroga alle previsioni dell'ART. 12 comma 6, il	
	corrispettivo relativo alla relazione geologica può essere corrisposto direttamente dall' Amministra-	
	zione committente al predetto geologo.	
	ART. 16. (Definizione delle controversie)	
	1. Ai sensi dell'articolo 206 del Codice, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in	
	seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indiretta-	
	mente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione ri-	
	guardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il re-	
	sponsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle con-	
	testazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il re-	
	sponsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette con-	
	temporaneamente al Professionista incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novan-	
	ta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Professionista incaricato e	
	l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento moti-	
	vato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura	
	può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.	
	26	

	2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo	
	bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono	
	sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il	
	dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione	
	formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al sog-	
	getto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transa-	
	zione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende	
	l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente	
	per il contenzioso.	
	3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le contro-	
	versie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,	
	anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.	
	4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Professionista incaricato non può comunque ral-	
	lentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti	
	dall'Amministrazione committente.	
	5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione	
	alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.	
	6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale comin-	
	ciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, succes-	
	sivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento	
	esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.	
	7. Ove non si proceda all'accordo bonario, o alla transazione, la definizione delle controversie deri-	
	vanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di	
	Palermo; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza	
	arbitrale.	
	27	

	ART. 17. (Domicilio, rappresentanza delle parti)	
	1. Il Professionista incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto	
	presso _____, all'indirizzo _____.	
	la propria sede in _____. Qualunque	
	comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende effica-	
	cemente ricevuta dal Professionista incaricato.	
	2. Il Professionista incaricato individua:	
	a. sé stesso come soggetto referente per ogni aspetto Professionista, amministrativo	
	ed economico connesso al presente contratto;	
	(in alternativa)	
	a. come soggetto referente per ogni aspetto Professionista, amministrativo ed econo-	
	mico connesso al presente contratto il sig. _____, in	
	qualità di _____;	
	b. sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni in-	
	tegrate ai sensi dell'articolo 24 co.5 del Codice	
	(in alternativa)	
	b. come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai	
	sensi dell'articolo 24 co.5 del Codice 90, comma 7, secondo periodo, del decreto	
	legislativo n. 163 del 2006, il sig. _____, architet-	
	to/ingegnere, in qualità di _____;	
	3. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno	
	dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Professionista. Ogni comunicazione, richie-	
	sta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Amministrazione	
	committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.	
	ART. 18. (Tracciabilità dei pagamenti)	
	28	

1.	Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Professionista incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.	
2.	Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:	
a.	per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.	
b.	i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.	
3.	I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.	
	29	

	4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il	
	CIG del servizio affidato con il presente contratto.	
	5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora	
	reiterata per più di una volta.	
	6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, in-	
	formandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del	
	Governo territorialmente competente.	
	7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sot-	
	toscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza	
	di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.	
	ART. 19. SPESE	
	1. Le spese relative all'imposta di bollo, i diritti di segreteria/rogito, l'imposta di registro ed ogni altra	
	spesa inerente, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico	
	del Professionista, senza diritto a rivalsa.	
	2. Il medesimo si impegna a provvedere ad eventuali conguagli, in relazione alle spese versate, nel	
	termine di giorni tre dalla richiesta.	
	3. L'imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 22.02.2007, viene assolta in modo vir-	
	tuale, con le modalità telematiche, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).	
	ART. 20. REGIME FISCALE	
	1. Ai fini fiscali dichiarano i componenti che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al paga-	
	mento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa – parte I –	
	del D.P.R. 26/04/1986, n.131.	
	ART. 21. TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.	
	30	

196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara

regolata dal presente disciplinare di gara.

_____, li _____

Il Professionista incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore Professionista _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____